

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LIV

BARI, 19 GENNAIO 2023

n. 7 *suppl.*



Leggi e regolamenti regionali
Atti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2023, n. 1

“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Registro Tumori della regione Puglia (RTP)”. 4

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2023, n. 7

Brucellosi Bovina e bufalina. Istituzione di una zona soggetta a restrizioni nella provincia di Foggia e misure sanitarie straordinarie ai fini dell’eradicazione in taluni comuni della provincia di Foggia. ... 18

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 19 gennaio 2023, n. 33

Avviso Pubblico DIPPROF/2022 “Presentazione dell’offerta formativa e duale relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di quarto anno per l’acquisizione del Diploma Professionale”, finanziato a valere sul Fondo di cui all’art. 68 della Legge n. 144/1999 e s.m.i. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali A.D. n. 1153/2022, pubblicato su Burp - n. 89 del 11-8-2022: APPROVAZIONE ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO..... 26

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 18 gennaio 2023, n. 7

Individuazione turnazioni stazioni di servizio autostradali in occasione dello sciopero nazionale dal 24 al 27 gennaio 2023..... 38

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2023, n. 1

“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Registro Tumori della regione Puglia (RTP)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1968 DEL 22/12/2022 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**Art. 1.****Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) Registro Tumori: il sistema attivo di raccolta continuativa e sistematica di dati personali anagrafici e sanitari dei casi diagnosticati e accertati di tumore che insorgono nei residenti nel territorio della regione Puglia, realizzato ai fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche ai fini di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria.

b) Tumore (neoplasia, cancro, malattia oncologica): malattia a carattere evolutivo, come descritta dai codici 140 – 239 della Classificazione Internazionale delle malattie e cause di morte IX Revisione ovvero dai codici C00-C97 e D00-D48 della Classificazione Internazionale delle Malattie e Cause di morte, X edizione, OMS, 1992, ovvero tutte le lesioni comprese nelle diverse edizioni e revisioni della Classificazione Internazionale delle Malattie per l’Oncologia (ICD-O).

c) Centro di Riferimento regionale: la struttura che cura la raccolta e l’analisi dei dati personali anagrafici e sanitari relativi a casi diagnosticati di neoplasia del territorio della regione Puglia previsti dall’art. 8 del presente regolamento e li ripartisce alle Sezioni Provinciali competenti per territorio, nei modi previsti al medesimo articolo. Il Centro di Riferimento assicura il coordinamento e l’omogeneità delle procedure di rilevazione e di elaborazione dei dati e fornisce supporto metodologico e informativo alle Sezioni Provinciali. Si occupa dell’elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche ai fini di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria in campo oncologico.

d) Sezione provinciale: la struttura incardinata presso ogni Azienda Sanitaria Locale che, nei limiti dell'autonomia riconosciuta dal presente regolamento, analizza, codifica, registra ed elabora i dati, acquisiti secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento, concernenti i casi diagnosticati di neoplasia del territorio di competenza, analizzandoli a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico.

Art. 2.

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della finalità di rilevante interesse pubblico previste alle lettere v) e cc) del comma 2 dell'art. 2-sexies del D.lgs. 196/2003, il presente Regolamento, ai sensi della legge regionale n. 16/2011, articolo 3, disciplina le specifiche finalità perseguite dal Registro Tumori, i tipi di dati sensibili trattati e le operazioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati medesimi, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Art. 3.

Finalità specifiche del trattamento di dati

1. Nell'ambito degli scopi di ricerca scientifica di cui all'art. 2, il Registro Tumori è finalizzato a:

- a) produrre misure di incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori;
- b) descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere ed ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica;
- c) svolgere studi epidemiologici sugli andamenti temporali e la distribuzione territoriale dei casi, sui fattori di rischio dei tumori, sugli esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con altri enti e strutture regionali, nazionali e internazionali di ricerca scientifica in campo epidemiologico;
- d) produrre dati anonimi e aggregati per la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, inerente gli interventi di prevenzione primaria e secondaria rivolti alle persone ed all'ambiente di vita e lavoro, nonché dell'efficacia dei programmi di screening;
- e) monitorare e valutare i dati relativi all'accesso e alla qualità dei servizi diagnostici e terapeutici, alla sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro, fornendo confronti con altre regioni o paesi e indicazioni utili alla programmazione sanitaria;
- f) monitorare e valutare i dati relativi all'appropriatezza e qualità dei servizi diagnostici terapeutici, alla sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro.

2. Ciascuna Sezione Provinciale può trattare i dati personali per le medesime finalità di cui sopra, limitatamente alla popolazione residente, assistibile o dimorante in maniera stabile nel territorio di pertinenza.

Art. 4.

Titolare del trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati limitatamente alle funzioni previste del presente regolamento e dall'art. 3 comma 1 lett. p) della legge regionale n.29/2017, è l'Agenzia regionale strategica per la Salute e il Sociale (AReSS) della Regione Puglia presso cui è istituito il Centro di Riferimento del Registro Tumori Puglia.
2. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3, l'AReSS Puglia garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica del Registro Tumori Puglia e il suo coordinamento tecnico-operativo.
3. Alle eventuali richieste di dati e informazioni provenienti da Enti, Organismi, Autorità pubbliche o dalle

articolazioni della Regione Puglia o di enti/soggetti terzi che ne abbiano legittimo interesse, il Centro di Riferimento del Registro Tumori Puglia fornisce riscontro elaborando e trasmettendo esclusivamente dati aggregati in forma rigorosamente anonima, anche con il supporto delle Sezioni Provinciali.

4. I Responsabili e/o autorizzati al trattamento dei dati sono designati dal Titolare esclusivamente nell'ambito delle strutture del Centro di Riferimento del Registro Tumori Puglia (CRT) e delle Sezioni Provinciali del Registro Tumori (SPRT).

Art. 5

Organizzazione del registro

1. Il Registro Tumori, per le finalità di cui all'articolo 3, è implementato dai dati provenienti dalle seguenti Sezioni Provinciali del Registro Tumori Puglia:

- a) Sezione Provinciale dell'ASL BA;
- b) Sezione Provinciale dell'ASL BR;
- c) Sezione Provinciale dell'ASL BT;
- d) Sezione Provinciale dell'ASL TA;
- e) Sezione Provinciale dell'ASL FG;
- f) Sezione Provinciale dell'ASL LE;

2. Le Sezioni Provinciali contribuiscono ad alimentare la base dati del Registro tumori regionale effettuando la ricerca, i controlli di eleggibilità, la codifica e l'inserimento dei casi incidenti nel territorio di competenza, aggiornando periodicamente la storia clinica, la sopravvivenza e la mortalità dei pazienti, garantendo il massimo livello di accuratezza dei dati attraverso periodici controlli di qualità e collaborando all'attività epidemiologica del Registro stesso.

Art. 6.

Tipi di dati sensibili trattati

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, il Titolare del trattamento del Registro Tumori tratta dati relativi alla salute riferiti a casi diagnosticati di tumore, nei limiti di quanto indispensabile per il raggiungimento delle predette finalità e nei modi previsti all'articolo 13 del presente Regolamento, nel rispetto delle prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica specificate nell'allegato 5 al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019, recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché nel rispetto delle regole deontologiche e delle misure di garanzia ai sensi degli articoli 2-quater, 2-septies e , Allegato A4 al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

2. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori tratta i seguenti dati:

- a) diagnosi e modalità di ammissione e dimissione, relative a ricoveri e a prestazioni ambulatoriali diagnostico terapeutiche e rispettivi D.R.G. (Diagnosis Related Groups);
- b) anamnesi;
- c) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, ivi compresi gli screening oncologici;
- d) indagini cliniche e trattamenti eseguiti;
- e) referti di anatomia patologica;
- f) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.

Art. 7.

Fonti dei dati

1. Il titolare del trattamento del Registro Tumori effettua la raccolta dei dati riferiti a pazienti con diagnosi di tumore di cui all'articolo 6, comma 2, con le modalità e nel rispetto delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 11 e dettagliate nel Disciplinare tecnico, presso:

A. l'archivio regionale/provinciale delle Schede di dimissioni ospedaliere (SDO), contenenti diagnosi di tumore o relative ai soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro Tumori, al fine di individuare nuovi casi non registrati ovvero, ove necessario, verificare i dati già inseriti nel Registro medesimo.

B. i seguenti archivi delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e privati e delle strutture sanitarie private accreditate, limitatamente alle informazioni ivi contenute correlate alle patologie tumorali, al fine di implementare il Registro con riferimento ai casi segnalati ed aggiornare il Registro Tumori con l'inserimento di eventuali ulteriori casi:

a) archivi delle schede di morte relativamente ai soggetti con diagnosi di neoplasia definita dal Registro tumori e ai soggetti con neoplasia come causa di morte o condizione morbosa rilevante per il decesso;

b) archivi delle cartelle cliniche;

c) archivi di Anatomia Patologica;

d) archivi di laboratorio e di radiodiagnostica;

e) archivi delle prestazioni ambulatoriali;

f) archivi delle prescrizioni farmaceutiche;

g) archivi delle esenzioni ticket per patologia oncologica;

h) archivi delle protesi di interesse oncologico;

i) archivi delle prestazioni di riabilitazione di interesse oncologico;

l) archivio delle vaccinazioni di interesse oncologico;

m) lettere di dimissioni ospedaliere e relazioni cliniche.

C. l'Anagrafe Sanitaria regionale degli Assistiti per effettuare il raffronto dei dati anagrafici dei soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro Tumori con i dati anagrafici contenuti nella predetta Anagrafe, al fine di verificarne ove necessario l'esattezza e l'aggiornamento dei dati e individuare eventuali duplicazioni.

2. I soggetti individuati al comma 1 devono trasmettere le informazioni di cui all'art. 6 comma 2 secondo le modalità specificate ai sensi del Disciplinare tecnico previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 8

Comunicazione dei dati

1. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori, per le finalità di cui all'articolo 3, può comunicare le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, ai Titolari del trattamento dei dati dei Registri Tumori di altre Regioni, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi dell'art. 2-sexies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e previa stipula di apposita convenzione che definisca le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi in conformità alle misure di sicurezza individuate nell'Allegato 2 del Prov. del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 – pubblicato sulla G.U. n. 179 del 4 agosto 2015, nel rispetto dell'articolo 110 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché delle "Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica" specificate nell'allegato 5 al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Tali modalità devono garantire un livello di sicurezza equivalente a quello

assicurato dalle misure specificate nel Disciplinare Tecnico previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

2. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori, per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, può svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche, nonché con ricercatori, singoli o associati, che operano nell'ambito delle predette Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche, nel rispetto delle regole previste dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici di cui all'allegato A.4 al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 9.

Diffusione dei dati

1. Il Titolare del trattamento dei dati del Registro Tumori, per le finalità di cui all'articolo 3, può diffondere, anche attraverso le Sezioni Provincia e mediante pubblicazione, dati anonimi relativi ai casi registrati in forma esclusivamente aggregata oppure secondo modalità che non rendano identificabili i soggetti interessati.

Art. 10.

Operatori del Registro Tumori

1. I dati personali contenuti nel Registro Tumori sono trattati nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5 del RGDP, soltanto da personale appositamente individuato dal Titolare del trattamento, in conformità all'art. 29 del RGDP e dell'art. 2-*quaterdecies* del decreto legislativo n.196/2003, e sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale stabilite dal Titolare del trattamento qualora non sia tenuto per legge al segreto professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 accedono ai dati del Registro Tumori secondo modalità e logiche di elaborazione strettamente pertinenti e non eccedenti ai compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 11.

Misure di sicurezza

1. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro Tumori adotta misure tecniche e organizzative individuate ai sensi degli articoli 25 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679, anche a seguito di un'adeguata valutazione d'impatto sulla protezione dei dati condotta ai sensi dell'art. 35 del medesimo Regolamento e specificate nel Disciplinare Tecnico contenuto nell'allegato A), che forma parte integrante del presente regolamento.

2. La sicurezza dei dati trattati dal Registro Tumori deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento dei dati, mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 12.

Conservazione dei dati trattati

1. Il Titolare del trattamento prevede congrui e proporzionati termini di conservazione dei dati inseriti nel

Registro o comunque trattati, in conformità al principio di “limitazione della conservazione” di cui all’articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) come dettagliato nel Disciplinare Tecnico che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 13.

Codifica dei dati trattati

1. I dati relativi alla salute contenuti nel Registro Tumori, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati mediante l’utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione, anche con il ricorso a codici identificativi, nel rispetto di quanto stabilito dal Disciplinare tecnico contenuto nell’allegato A e di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2016, n. 262 recante «Regolamento recante procedure per l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato», in modo tale da tutelare l’identità e la riservatezza degli interessati nel trattamento dei dati, rendendoli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
2. I dati relativi alla salute sono trasmessi al Registro e conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 1 anche quando sono tenuti senza l’ausilio di strumenti elettronici.

Art. 14.

Informativa agli interessati

1. Il Titolare del trattamento dei dati del Registro Tumori deve fornire l’informativa agli interessati per il tramite delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, pubbliche o private accreditate che erogano le prestazioni sanitarie, nelle modalità previste dagli art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/64/CE ed è tenuto a garantire agli interessati il pieno e tempestivo esercizio dei diritti previsti da tali articoli.

Art. 15.

Data breach

1. Sono comunicate al Garante, entro settantadue ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali oggetto di trattamento per la tenuta e il funzionamento del Registro Tumori (c.d. data breach) con le modalità previste dall’articolo 33 del Regolamento UE 2016/679. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica le violazioni all’interessato senza ingiustificato ritardo, con le modalità previste dall’art.34 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 16.

Risorse finanziarie

1. Il Registro Tumori Regionale può disporre dei seguenti fondi:

- finanziamenti specifici regionali;
- finanziamenti derivanti da progetti di ricerca;
- ogni altro fondo specificamente destinato per legge, o per disposizione delle Istituzioni Sanitarie di riferimento, al Registro Tumori Regionale.

Art. 17.

Norme transitorie

1. L'adeguamento e l'adozione delle modalità tecniche e delle misure di sicurezza di cui al Disciplinare Tecnico previsto dall'articolo 11, devono avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 gennaio 2023

EMILIANO



REGIONE PUGLIA

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE DI SICUREZZA PER IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO TUMORI PUGLIA

PREMESSA

Il presente Disciplinare specifica le misure tecniche e organizzative di cui agli articoli 25 e 32 del Regolamento (UE) 679/2016, da verificare periodicamente da parte del titolare del trattamento, anche a seguito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata ai sensi dell'articolo 35 del medesimo Regolamento.

Il presente Disciplinare specifica:

A) le modalità tecniche di raccolta dei dati di cui all'art. 6 comma 2 presso gli archivi individuati all'articolo 7 del Regolamento, che può avvenire mediante:

a) invio telematico (trasferimento di file con modalità che assicurino la sicurezza del trasporto, PEC, servizi web (web services) o cooperazione applicativa);

b) accesso diretto degli incaricati del Registro Tumori ai sistemi informatici delle strutture sanitarie di cui all'articolo 7 del Regolamento;

c) trasmissione su supporti informatici (es. CD, DVD, memorie a stato solido);

d) trasmissione di documenti cartacei in plico chiuso e sigillato nelle more della messa a regime delle modalità di cui alle lettere a), b) e c).

I supporti di cui alla lettera c) e d) sono utilizzati esclusivamente per estrapolare i dati da inserire nel Registro Tumori.

B) le misure di sicurezza che:

a) il Titolare del trattamento del Registro Tumori deve adottare nella tenuta e per il funzionamento del registro medesimo;

b) le strutture presso le quali sono raccolti i dati che alimentano il Registro Tumori, quali la Regione le Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nonché le strutture sanitarie private accreditate, devono adottare per comunicare o mettere a disposizione i dati al Titolare del trattamento.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Titolare del trattamento del Registro Tumori istruisce gli autorizzati, individuati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, sui rischi che incombono sui dati, sulle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, sui profili della disciplina in materia di protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, nonché sulle responsabilità che ne derivano.

La sicurezza dei dati contenuti nel Registro Tumori deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento dei dati, adottando opportuni accorgimenti che preservino i medesimi dati da



REGIONE PUGLIA

rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. A tal fine si utilizzano tecniche crittografiche con chiavi di cifratura di lunghezza adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati sensibili e si garantisce, ove le finalità non richiedano il loro utilizzo, la separazione dei dati anagrafici da quelli sanitari.

Le postazioni di lavoro informatiche utilizzate per il trattamento dei dati necessari per la tenuta e il funzionamento del Registro Tumori, sono dotate di:

- a) sistemi antivirus e antimalware costantemente aggiornati;
- b) sistemi di protezione perimetrale, costantemente attivati e adeguatamente configurati in funzione del contesto operativo (firewall);
- c) software di base e applicativo costantemente aggiornato.

1. FASE DI RACCOLTA DATI

La raccolta dei dati presso le banche dati e gli archivi di cui all'art. 7 del Regolamento deve in ogni caso conformarsi alle seguenti modalità:

1.1. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori raccoglie con periodicità almeno semestrale dall'archivio regionale delle Schede di dimissioni ospedaliere (SDO) della Regione i dati necessari all'individuazione dei casi diagnosticati di tumore oppure, ove necessario, alla verifica dei dati già presenti nel Registro Tumori. Verifica, inoltre, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati anagrafici dei soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro Tumori mediante il raffronto con i dati contenuti nell'Anagrafe Sanitaria Regionale degli Assistibili:

- a) garantire l'accesso selettivo ai soli dati di cui all'articolo 6 comma 2 del Regolamento;
- b) assegnare al personale incaricato del trattamento credenziali di autenticazione e profili di autorizzazione specifici alle attività di consultazione e raffronto;
- c) predisporre strumenti e procedure per il meccanismo di autorizzazione e autenticazione del personale incaricato al trattamento dei dati nonché per delimitare nel tempo e nella localizzazione sulla rete la possibilità di accesso ai medesimi dati garantendo che:

c.1 la raccolta dei dati avvengano soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro appartenenti alla rete IP del Titolare del trattamento del Registro Tumori o dotate di certificato digitale, emesso da una Certification Authority ufficiale, che identifichi univocamente la postazione di lavoro;

c.2 laddove la raccolta dei dati avvenga secondo le modalità della cooperazione applicativa, in forma di web services, le condizioni d'uso di tali servizi, che devono individuare idonee garanzie per il trattamento dei dati personali, siano trasposte in appositi accordi di servizio, secondo le specifiche tecniche del Sistema pubblico di connettività (SPC) istituito dal Codice dell'Amministrazione Digitale;



REGIONE PUGLIA

c.3 laddove invece la raccolta dei dati avvenga attraverso l'utilizzo di applicazioni web su Internet, vengano impiegati canali di trasmissione protetti (protocolli https/ssl); siano visualizzabili le informazioni relative alla sessione corrente e all'ultima sessione effettuata con le stesse credenziali (con l'indicazione almeno di data, ora e indirizzo di rete da cui è effettuata la connessione); sia asseverata l'identità digitale dei server erogatori di servizi, tramite l'utilizzo di certificati digitali emessi da una Certification Authority iscritta all'elenco nazionale dei certificatori attivi;

c.4 nella fase transitoria di cui all'articolo 17 del Regolamento, necessaria per l'adeguamento tecnologico, la password venga consegnata al singolo incaricato separatamente rispetto al codice per l'identificazione e sia modificata dallo stesso al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;

c.5 siano utilizzati sistemi di autenticazione a più fattori per l'abilitazione degli incaricati del registro all'accesso telematico agli archivi delle strutture sanitarie individuate dall'art.7, comma 2, del Regolamento, per estrapolare i dati destinati ad alimentare e ad aggiornare il Registro stesso;

c.6 sia vietata la possibilità di effettuare accessi contemporanei con le medesime credenziali;

c.7 sia vietato l'utilizzo di dispositivi automatici che consentano di consultare i dati in forma massiva;

c.8 siano disattivate le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi;
d) effettuare periodiche verifiche, anche a fronte di cambiamenti organizzativi o eventi anomali, circa la sussistenza dei presupposti che hanno originato l'abilitazione degli incaricati. Eventuali esiti negativi delle predette verifiche, devono dar luogo alla tempestiva revisione del profilo di abilitazione, alla eventuale disabilitazione dello stesso o alla disattivazione delle credenziali;

e) prevedere la registrazione in appositi file di log, ai fini della verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati, delle seguenti informazioni: il soggetto (codice identificativo) che ha effettuato l'accesso, la data e l'ora dell'accesso, l'operazione effettuata, l'indirizzo IP della postazione di lavoro e del server interconnesso, i dati trattati). Inoltre:

- i log sono protetti con idonee misure contro ogni uso improprio;
 - i log sono conservati per 24 mesi e cancellati alla scadenza;
 - i dati contenuti nei log sono trattati da personale appositamente incaricato del trattamento esclusivamente in forma aggregata; possono essere trattati in forma non aggregata unicamente laddove ciò risulti indispensabile ai fini della verifica della correttezza e legittimità delle singole operazioni effettuate;
- nel caso di cooperazione applicativa:
- sono conservati i file di log degli invii delle informazioni al registro;
 - sono conservati i file di log delle ricevute del registro;
 - a seguito dell'avvenuta ricezione delle ricevute il contenuto delle comunicazioni effettuate è eliminato;



REGIONE PUGLIA

f) utilizzare sistemi di audit log per la verifica periodica degli accessi ai dati e per il rilevamento delle anomalie

1.2 Invio telematico (trasferimento di file con modalità che assicurino la sicurezza del trasporto, PEC, servizi web (web services) o cooperazione applicativa)

L'invio telematico dei dati al Registro Tumori da parte delle aziende sanitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle strutture sanitarie private accreditate avviene adottando le seguenti misure di sicurezza:

a) utilizzo di canali di trasmissione protetti (FTP sicuro, VPN IPSEC/SSL o HTTPS o sistemi equivalenti) adeguati in relazione allo stato dell'arte dell'evoluzione tecnologica;

b) cifratura dei dati mediante sistemi crittografici basati su protocolli a chiave asimmetrica, la cui componente pubblica è resa nota alle aziende sanitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle strutture sanitarie private accreditate dal Titolare del Trattamento del Registro Tumori; la componente "privata" della chiave è conservata in un dispositivo sicuro (smart card), assegnato al Titolare medesimo, unitamente al relativo P.I.N.;

c) nel caso di utilizzo della PEC, cifratura dei dati sensibili che devono essere riportati in apposti allegati utilizzando gli strumenti di cui al punto b).

Il Titolare del trattamento dei dati del Registro Tumori è tenuto a stipulare previamente una convenzione (o altro atto bilaterale) con ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 7 del regolamento, secondo uno schema tipo predisposto dalla Regione/Provincia, volta a definire le specifiche modalità tecniche di raccolta dei dati e le misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare tecnico e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015".

1.3 Accesso diretto degli incaricati del Registro Tumori ai sistemi informatici delle strutture sanitarie di cui all'articolo 7 del Regolamento

Il Titolare del trattamento dei dati del Registro Tumori, per la raccolta delle informazioni di cui all'articolo 6 comma 2 effettuata con modalità informatiche direttamente dai propri incaricati presso i sistemi informatici delle aziende sanitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle strutture sanitarie private accreditate è tenuto ad adottare le seguenti misure di sicurezza:

a) utilizzo di canali di trasmissione protetti (VPN IPSEC/SSL o canali HTTPS);

b) identificazione, autenticazione, autorizzazione degli incaricati del Registro Tumori, abilitati ad accedere alle fonti di dati di cui all'art 7 del regolamento.

1.4 Trasmissione su supporti informatici (es. CD, DVD, memorie a stato solido)

Il Titolare del trattamento dei dati del Registro Tumori, per la raccolta delle informazioni di cui all'articolo 6 comma 2 effettuata mediante trasmissione su supporti informatici è tenuto ad adottare le seguenti misure di sicurezza;



REGIONE PUGLIA

a) i supporti informatici, devono essere inseriti in plico chiuso, inviati mediante corriere espresso, posta assicurata o recapito a mano, con garanzia di tracciabilità in fase di trasporto e consegna del plico medesimo;

b) devono essere utilizzati accorgimenti tecnici per garantire l'integrità dei dati contenuti in tali supporti;

1.5 Trasmissione di documenti cartacei

Il Titolare del trattamento dei dati del Registro Tumori, per la raccolta delle informazioni di cui all'articolo 6 comma 2 effettuata mediante trasmissione di documenti cartacei è tenuto ad adottare le seguenti misure di sicurezza:

- i documenti cartacei devono essere inseriti in plico chiuso, inviati mediante corriere espresso, posta assicurata o recapito a mano, con garanzia di tracciabilità in fase di trasporto e consegna del plico medesimo;
- sul plico apporre la dicitura "Contiene dati personali. Riservato agli incaricati del trattamento dell'Ufficio "XXX";
- utilizzare plichi o "incarti" non trasparenti al fine di rendere inintelligibile il contenuto;
- apporre una firma o sigla sui lembi di chiusura del plico.

È in ogni caso vietato inviare via fax o a mezzo e-mail documenti contenenti dati sensibili.

2. FASE DI ELABORAZIONE DEI DATI

2.1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 13 del Regolamento, il sistema di codifica dei dati identificativi degli interessati raccolti dal Registro Tumori deve consistere in un numero predefinito di caratteri alfanumerici ottenuti attraverso procedure di cifratura invertibili, con algoritmo biunivoco e reversibile.

2.2. I dati raccolti nel Registro Tumori sono trattati dagli incaricati del Registro Tumori esclusivamente attraverso applicazioni software dotate di adeguati sistemi di autenticazione e di autorizzazione in funzione del ruolo degli incaricati e delle esigenze di accesso e trattamento dei dati, avendo cura di delimitare nel tempo e nella localizzazione sulla rete la possibilità di accesso ai medesimi dati e di predisporre meccanismi per la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi. Tali applicazioni devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) un sistema di autenticazione a più fattori. Nella fase transitoria di cui all'articolo 16 del Regolamento necessaria per l'adeguamento tecnologico a tale soluzione, non superiore a 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, è possibile utilizzare credenziali costituite da codice identificativo e parola chiave riservata robusta, univoca, non condivisa, modificata con cadenza massima di 90 giorni;

b) sia vietata la possibilità di effettuare accessi contemporanei con le medesime credenziali;

c) sia vietato l'utilizzo di dispositivi automatici che consentano di consultare i dati in forma massiva;



REGIONE PUGLIA

d) siano visualizzabili le informazioni relative alla sessione corrente e all'ultima sessione effettuata con le stesse credenziali (con l'indicazione almeno di data, ora e indirizzo di rete da cui è effettuata la connessione);

2.3 Le postazioni di lavoro utilizzate per il trattamento dei dati devono appartenere alla rete IP del Titolare del trattamento del Registro Tumori o essere dotate di certificato digitale, emesso da una Certification Authority ufficiale, che identifichi univocamente la postazione di lavoro.

2.4 Devono essere altresì adottate le misure di sicurezza e gli accorgimenti tecnici specificati nelle lettere d), e) e f) del punto 1.1 del presente disciplinare.

3. FASE DI CONSERVAZIONE DEI DATI

3.1 I dati raccolti dal Titolare del trattamento del Registro Tumori, codificati ai sensi del punto 2.1, devono essere memorizzati e conservati in luoghi e con modalità prestabilite dal Titolare stesso, in modo tale da proteggere l'identità e tutelare la riservatezza degli interessati.

3.2 I dati di cui al punto 3.1 devono essere conservati con garanzie di riservatezza, integrità e disponibilità, con conseguente possibilità di ripristino dei dati stessi in caso di guasti e malfunzionamenti, per un periodo di 1 anno, al fine di eventuali successive verifiche ed integrazione dei dati.

3.3 Il ripristino dei dati di cui al punto 3.1 deve avvenire secondo una documentata procedura di restore, prestabilita dal Titolare del trattamento.

3.4 I supporti informatici e i documenti cartacei contenenti i dati del Registro devono essere riposti dagli incaricati in appositi archivi, organizzati secondo una documentata procedura relativa alla nomenclatura e alla classificazione dei supporti in modo che siano univocamente identificabili, soltanto attraverso apposito codice in caso di necessità e di verifica.

4. ACCESSO AI LOCALI DEL REGISTRO TUMORI

4.1. L'accesso ai locali del Registro Tumori, ivi compresi i locali destinati a ospitare gli archivi di supporti informatici o cartacei, deve avvenire secondo una documentata procedura, prestabilita dal Titolare del trattamento, che preveda l'identificazione delle persone che accedono e la registrazione degli orari di ingresso e uscita di tali persone.

5. MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI

5.1 Nel rispetto di quanto prescritto dall'art.28 del GDPR, i soggetti esterni che effettuino delle attività di manutenzione dei sistemi informatici, che possono comportare il



REGIONE PUGLIA

trattamento dei dati del Registro Tumori, devono essere designati Responsabili del trattamento in outsourcing.

5.2 I contratti di manutenzione, stipulati con i soggetti di cui al punto 5.1, devono prevedere specifiche clausole di riservatezza dei dati, la registrazione degli interventi con l'indicazione degli orari di inizio e fine, le persone che li hanno effettuati e le motivazioni che hanno determinato la necessità dei medesimi interventi.

6. CANCELLAZIONE DEI DATI E DISMISSIONE DEI SUPPORTI E DOCUMENTI CONTENENTI DATI

6.1 I dati presenti sul sistema informatico del Registro Tumori, devono essere cancellati o resi anonimi in maniera irreversibile trascorso un periodo di 30 anni dal decesso dell'interessato cui i dati si riferiscono.

6.2 La procedura di anonimizzazione di cui al punto precedente deve adottare tecniche adeguate alla protezione dell'identità del paziente da rischi legati all'identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione a partire dai dati sanitari. Devono essere applicate tecniche di randomizzazione e generalizzazione dei dati, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, in modo da mantenere nel complesso la distribuzione degli elementi rilevanti per finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria espressamente previsti dal Regolamento all'articolo 3 comma 1 lettera d).

6.3 I supporti informatici (es. memorie di massa dei server e delle postazioni di lavoro, supporti rimovibili etc..) del Registro Tumori devono essere dismessi secondo quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13 ottobre 2008 sui "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali" (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008).

6.4 I supporti cartacei del Registro Tumori, contenenti dati sanitari, devono essere distrutti secondo una documentata procedura, prestabilita dal Titolare del trattamento, entro un periodo di 10 anni dal decesso dell'interessato, cui i dati si riferiscono.

7. DATA BREACH

7.1 il titolare del Registro adotta misure tecniche e organizzative adeguate a rilevare tempestivamente eventuali violazioni dei dati personali e adempiere alle previsioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679.

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2023, n. 7

Brucellosi Bovina e bufalina. Istituzione di una zona soggetta a restrizioni nella provincia di Foggia e misure sanitarie straordinarie ai fini dell'eradicazione in taluni comuni della provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli artt. 260 e successivi del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modifiche;

VISTO l'art. 32 della legge 23/12/1978 n.833;

VISTI gli artt. 10 della Legge regionale 20/07/1984, n. 36 e art. 3 della Legge regionale 22/08/1989 n. 13;

VISTO l'articolo 42 della legge regionale 12/05/2004, n. 7;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il rapporto di Audit con cui la Commissione Europea Food and Veterinary Office, a seguito della visita ispettiva in materia di brucellosi bovina ed ovi caprina in Puglia, del 10 e 11 ottobre 2013, ha verificato la complessità della situazione nel territorio del Gargano ed ha fornito indicazioni su ulteriori misure da adottare al fine di arginare la malattia in questione;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e s.m.i., da ultima prorogata con Ordinanza del Ministro della Salute 14 giugno 2022;

VISTO il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";

VISTO il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

VISTA la nota n. 3244502 del 3 agosto 2015 con cui la Direzione Generale Salute e Sicurezza Alimentare della Commissione Europea ha messo in risalto le problematiche riscontrate in Puglia e ha caldeggiato l'adozione di misure specifiche per la loro risoluzione in un piano strategico regionale;

VISTA la nota prot. n 22405 del 01/09/2015 con cui la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, ha manifestato l'urgenza di predisporre un provvedimento regionale che includa misure sanitarie finalizzate alla eradicazione della brucellosi bovina;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2015 n. 658 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di brucellosi bovina e bufalina in provincia di Foggia";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.20 del 13 gennaio 2020 "Proroga dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 12 gennaio 2018 misure straordinarie di profilassi per l'eradicazione della brucellosi bovina-bufalina in provincia di Foggia" prorogata da ultimo con l'Ordinanza del Presidente della

Giunta Regionale n. 5 del 13 gennaio 2022 “Misure straordinarie di profilassi per l’eradicazione della brucellosi bovina-bufalina in provincia di Foggia”;

Considerato l’accordo della Conferenza Stato/Regioni di cui alla CSR/54 del 28 Aprile 2022 :«Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica»;

VISTA la D.G.R. della Regione Puglia del 28 ottobre 2022, n. 1473 Recepimento Intesa 54/CSR intesa 54/CSR del 28 aprile 2022 - Approvazione procedure operative per la movimentazione di animali da vita delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina in ambito extra-regionale ed intra-regionale;

TENUTO CONTO della relazione prot. n. 19900 del 12 dicembre 2021 redatta dall’Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Puglia “Piani profilassi Brucellosi bovina-bufalina Provincia di Foggia – Rinnovo ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2022, n. 5 - Considerazioni.” nella quale si evidenzia seppur un miglioramento della situazione epidemiologica, una persistenza dei focolai in taluni comuni della provincia di Foggia, con una recrudescenza dell’infezione nel Comune di Monte Sant’ Angelo;

TENUTO CONTO che, nonostante le misure attuate, la malattia, concentrata nell’area del Gargano, ha registrato negli anni 2021 e 2022 solo una lieve riduzione dei livelli di incidenza e prevalenza in alcuni distretti della ASL di Foggia, si ritiene, di concerto con l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale dell’IZS di Puglia e Basilicata e il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia, l’adozione di misure specifiche di sorveglianza e controllo per 12 mesi;

CONSIDERATA l’istruttoria espletata dal competente Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Promozione della Salute e del Benessere, trasmessa con nota AOO_005/PROT/16/01/2023/0000391, allegata al presente provvedimento;

RAVVISATA la necessità, per la tutela della salute pubblica, di applicare ulteriori misure di Polizia Veterinaria nel territorio del Gargano;

ORDINA

Art. 1 (Campo di applicazione)

Nei Comuni di Apricena, Cagnano Varano, Lesina, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Rignano Garganico, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo (di seguito comuni soggetti a restrizione) siti nella provincia di Foggia, fatte salve le misure sanitarie previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio 2015 “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” e s.m.i. e i Decreti Ministeriali previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo n.136/2022, l’adozione di ulteriori misure straordinarie di sorveglianza e controllo ai fini dell’eradicazione della Brucellosi bovina e bufalina.

Art. 2 (Misure di sorveglianza)

La Direzione Strategica della ASL FG, attraverso i competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione, deve:

1. Organizzare squadre composte da quattro unità (due medici veterinari, un tecnico della prevenzione e un ausiliario/agente tecnico) per l’espletamento delle attività di risanamento;
2. Istituire con atto formale una task force aziendale (TFA) finalizzata alla gestione dell’emergenza della Brucellosi bovina e bufalina sul territorio afferente ai Comuni soggetti a restrizione. La TFA è costituita da personale individuato tra quello in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia che si avvale del supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB) e dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR).

La TFA:

- a. fornisce costante e competente supporto alle squadre di veterinari ASL di cui al comma 1 che operano sul territorio dei comuni soggetti a restrizione;
 - b. è garante dell'attuazione sul territorio di tutte le misure contenute nella presente ordinanza;
 - c. supporta, di concerto con l'OEVR, i veterinari ASL che operano sul territorio nella stesura dell'Indagine Epidemiologica (IE);
 - d. verifica la corretta alimentazione dei sistemi informativi veterinari;
 - e. supporta i veterinari ASL che operano sul territorio nelle scelte operative legate all'emergenza da Brucellosi bovina e bufalina;
 - f. studia e analizza i dati provenienti dalle attività di sorveglianza e controllo della Brucellosi bovina e bufalina relazionando, con invio bimestrale, alla Direzione Strategica della ASL FG e alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, circa lo stato dell'arte dell'infezione nei Comuni soggetti a restrizione.
3. Sottoporre tutti gli stabilimenti siti nei comuni di cui all'articolo 1, a due accertamenti diagnostici annuali, ad intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi, tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi. Tali interventi, se ritenuto opportuno in base ad una attenta valutazione della situazione epidemiologica, possono essere estesi anche agli altri stabilimenti dell'intera Provincia;
 4. Sottoporre a controllo, sia in aziende Indenni che non indenni, il 100% degli animali controllabili in un tempo non superiore a quindici giorni. Superati detti termini l'intervento dovrà essere ripetuto;
 5. Vietare l'invio al macello degli animali fino a quando non verrà effettuato il controllo sanitario di tutti gli animali dell'azienda;
 6. Chiudere l'intervento di profilassi su SANAN entro due giorni dal recepimento del Rapporto di prova da parte dell'IZSPB e contestualmente provvedere all'aggiornamento della qualifica in BDN;
 7. Sottoporre ad accertamento diagnostico, mediante prove sierologiche ufficiali, l'intero allevamento al rientro dai pascoli estivi entro 15 giorni. Nel tempo che intercorre tra il rientro e l'esito del campionamento, gli animali devono essere tenuti in isolamento;
 8. Sottoporre a controllo, nei trenta giorni prima dello spostamento, tutti i bovini e bufalini di allevamenti da riproduzione o da ingrasso che devono essere movimentati verso stalle di sosta, o altri allevamenti da riproduzione o da ingrasso per la brucellosi, se superiori a 6 mesi di età;
 9. Sospendere la qualifica sanitaria degli allevamenti in caso di mancato rispetto della periodicità dei controlli;
 10. Conferire all'azienda di cui al comma 9, a seguito della notifica del provvedimento di sospensione, la qualifica di "indenne senza vaccinazione SOSPESO" e come tale registrarla nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN);
 11. Aumentare i controlli sulle movimentazioni animali acquisendo d'ufficio la delega in BDN da parte della sola Autorità Competente Locale.

Art. 3 (Misure di controllo)

- 1) La Direzione Strategica della ASL FG, attraverso i competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione, negli stabilimenti indenni dall'infezione ma siti in uno dei comuni soggetti a restrizione, in caso di esito positivo agli esami sierologici SAR e/o FdC per Brucellosi deve:
 - a. Considerare i capi come "sospetti" di infezione. Entro 24 ore dall'evidenza del sospetto, inserire il dato sul SIMAN, avviare l'indagine epidemiologica e conferire la qualifica di "INDENNE senza vaccinazione SOSPESO" e come tale registrarla in BDN;
 - b. Effettuare, di concerto con la TFA e l'OEVR, un'analisi epidemiologica accurata di ogni focolaio sospetto secondo le linee guida ministeriali. Tale indagine epidemiologica, se opportuno, può essere integrata da esami di laboratorio al fine di individuare il maggior numero di casi possibile;
 - c. Effettuare negli allevamenti sospetti il controllo sierologico successivo a quello del riscontro della positività sierologica non prima di 30 giorni dall'allontanamento dei casi sospetti, di

tutti gli animali presenti nell'allevamento di età superiore ai sei mesi; gli eventuali animali sieropositivi sono considerati sospetti e ne viene disposto l'abbattimento entro 15 giorni con richiesta di esame batteriologico;

- d. Notificare il sospetto del focolaio, alle aree funzionali "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati" e "Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche";
- e. Vietare, negli allevamenti con qualifica sospesa, l'invio al macello degli animali non sottoposti ad accertamento sierologico;
- f. Rispristinare la qualifica di indenne senza vaccinazione solo a conclusione dell'indagine epidemiologica e a seguito dell'esito negativo all'esame batteriologico.

2) I Servizi del Dipartimento di Prevenzione, negli stabilimenti con qualifica sanitaria sospesa, in caso di esito positivo agli esami batteriologici o molecolari devono:

- a. notificare il caso confermato su SIMAN attraverso l'apertura del focolaio entro 24 ore e revocare la qualifica sanitaria in BDN;
- b. aggiornare, di concerto con la TFA l'OEVR, l'analisi epidemiologica avviata di ogni focolaio confermato secondo le linee guida ministeriali. Tale indagine epidemiologica, se opportuno, può essere integrata da esami di laboratorio al fine di individuare il maggior numero di casi possibile;
- c. eseguire i controlli di competenza, a seguito della notifica del focolaio, di concerto tra le aree funzionali "Sanità animale" "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati" e "Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche";
- d. garantire il censimento, a fini epidemiologici, di tutte le specie sensibili presenti negli allevamenti infetti e l'iscrizione nelle specifiche anagrafi animali e provvedere alla separazione fisica degli stessi;
- e. definire dei protocolli operativi per le procedure di disinfezione negli allevamenti infetti nei luoghi di ricovero degli animali e verificarne l'attuazione. Tali protocolli operativi, se ritenuto opportuno, possono avvalersi del supporto tecnico e pratico di apposite Ditte individuate da convenzioni formali. Tali protocolli operativi devono essere sottoposti altresì a procedure di verifica da parte della TFA;
- f. effettuare negli allevamenti infetti il controllo sierologico successivo a quello del riscontro della positività per brucellosi bovina e bufalina non prima di 30 giorni dall'allontanamento dei casi confermati, di tutti gli animali presenti nell'allevamento di età superiore ai sei mesi; gli eventuali animali sieropositivi sono considerati infetti e ne viene disposto l'abbattimento entro 15 giorni;
- g. qualora si verifichi un focolaio in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente nonché in tutti i casi in cui non risulti possibile garantire l'isolamento degli animali, i Servizi Competenti del Dipartimento di Prevenzione devono proporre alla Direzione Strategica della ASL FG l'abbattimento totale negli stabilimenti sede di focolaio. Le operazioni di abbattimento devono essere eseguite entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento esecutivo, se del caso con l'ausilio delle forze dell'ordine;
- h. la qualifica di stabilimento indenne senza vaccinazione viene ripristinata quando vengono effettuate due prove sierologiche: la prima prova deve essere effettuata non prima di tre mesi dopo l'allontanamento dell'ultimo caso confermato. La seconda prova deve essere effettuata su campioni prelevati non prima di sei mesi ed entro 12 mesi dalla precedente;
- i. considerare, in caso di infezione, le aziende correlate ai focolai, secondo le valutazioni del rischio espletate dal competente Servizio Veterinario in accordo con la TFA e l'OEVR, come un'unica unità epidemiologica;
- j. eseguire controlli a campione, in collaborazione con i carabinieri forestali, sui pascoli in cui si sono verificati focolai in termini di movimentazione, documentazione e georeferenziazione.

Art. 4 (Disposizioni sui pascoli)

I Comuni di cui all'art. 1 devono disciplinare i pascoli demaniali e porre divieto di utilizzo, per almeno 6 mesi, dei pascoli infetti nonché dell'abbeveraggio comune, individuati dai Servizi Veterinari della ASL di Foggia, mediante l'utilizzo di recinzioni. I pascoli devono essere georeferenziati e chiaramente identificati come zona infetta da brucellosi. È compito della TFA verificare l'applicazione di tale disposizione e, in caso di inadempienza, darne formale notifica alla Direzione Strategica per il tramite della Direzione del Dipartimento di Prevenzione, al fine della comunicazione all'Ufficio Territoriale di Governo della Prefettura di Foggia.

Art. 5 (Compito dei comuni e del personale di vigilanza/controllo)

I Sindaci dei Comuni interessati della Provincia di Foggia sono incaricati dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente Ordinanza.

Il personale di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, gli agenti di Polizia Urbana e della Forza Pubblica in generale sono incaricati del controllo e della esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza.

Art. 6 (Disposizioni finali)

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed ha validità di 12 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. La presente Ordinanza, contestualmente alla pubblicazione nel BURP, è trasmessa, per gli adempimenti di legge al Prefetto di Foggia, al Presidente della Provincia di Foggia, ai Sindaci dei comuni della provincia di Foggia e al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG.

Bari, lì 18 gennaio 2023

EMILIANO

REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE - tipo: Protocollo in USCITA numero:
puglia/AOO_005/PROT/16/01/2023/0000391



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA
SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE**

**Al Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale
SEDE**

Oggetto: Brucellosi Bovina e bufalina. Istituzione di una zona soggetta a restrizioni nella provincia di Foggia e misure sanitarie straordinarie ai fini dell'eradicazione in taluni comuni della provincia di Foggia

Si trasmette in allegato, la proposta di Ordinanza in oggetto in considerazione della grave problematica determinata dalla brucellosi bovina/bufalina, tutt'ora presente, in taluni comuni della provincia di Foggia stante anche la trasmissibilità dell'infezione all'uomo.

Il Food and Veterinary Office afferente alla Commissione Europea (di seguito FVO), con rapporto di Audit (ALLEGATO 1, 2), a seguito della visita ispettiva in Puglia in materia di brucellosi bovina e ovi caprina del 10 e 11 ottobre 2013, ha verificato la complessità della situazione nel territorio del Gargano ed ha fornito indicazioni su ulteriori misure da adottare al fine di arginare la malattia in questione.

La Regione Puglia, pertanto, con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 5 maggio 2014, n. 299 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di brucellosi bovina e bufalina in provincia di Foggia" ha adottato una serie di prescrizioni sanitarie per eradicare la Brucellosi bovina (ALLEGATO 3). L'art 5 della succitata Ordinanza legava la validità della stessa all'Ordinanza del Ministero della Salute 09 agosto 2012, non più in vigore dal 11/09/2014.

Il Ministero della Salute, con propria Ordinanza del 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica", ha disciplinato misure straordinarie di lotta ed eradicazione nonché di controllo della brucellosi bovina e bufalina sul territorio nazionale (ALLEGATO 4).

La Commissione Europea (DG SANTE), dal 13 al 15 luglio 2015, ha effettuato una visita sul territorio della Regione Puglia al fine di verificare l'attuazione delle prescrizioni della FVO formulate nel 2013 e l'andamento delle operazioni di risanamento per la brucellosi bovina-bufalina e ovi-caprina in Puglia. Gli ispettori comunitari hanno riscontrato miglioramenti per la brucellosi ovi-caprina, mentre hanno constatato che la brucellosi bovina-bufalina nell'area del Gargano presenta tassi di prevalenza estremamente preoccupanti.

La DG SANTE, con nota n. 3244502 del 3 agosto 2015. (ALLEGATO 5), ha messo in risalto le problematiche riscontrate in Puglia ed ha caldeggiato l'adozione di un piano strategico regionale contenente misure specifiche per la loro risoluzione.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA
SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE**

La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco del Ministero della Salute, con nota prot. n. 22405 del 01/09/2015 (ALLEGATO 6), ha rivelato l'urgenza di predisporre un provvedimento regionale che includa misure sanitarie finalizzate alla eradicazione della brucellosi bovina. Conseguentemente, la Regione Puglia con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2015 n. 658 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di brucellosi bovina e bufalina in provincia di Foggia" ha reiterato e integrato le precedenti Ordinanze stabilendo una serie di prescrizioni sanitarie per eradicare la patologia (ALLEGATO 7) con scadenza nel dicembre 2017.

Per quanto sopra riportato

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi bovina enzootica" e s.m.i., da ultima prorogata con modifiche con l'Ordinanza del Ministro della Salute 14 giugno 2022 (ALLEGATO 8);

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53" (ALLEGATO 9);

Visto il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016" (ALLEGATO 10);

Vista la DGR della Regione Puglia del 28 ottobre 2022, n. 1473 Recepimento Intesa 54/CSR intesa 54/CSR del 28 aprile 2022 - "Approvazione procedure operative per la movimentazione di animali da vita delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina in ambito extra-regionale ed intra-regionale" (ALLEGATO 11);



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA
SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE**

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.18 del 12 gennaio 2018 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica", prorogata, da ultimo, con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.5 del 13 gennaio 2022 "Misure straordinarie di profilassi per l'eradicazione della brucellosi bovina-bufalina in provincia di Foggia." (ALLEGATI 12 e 13);

Vista la relazione prot. n. 19900 del 12 dicembre 2022 redatta dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Puglia "Piani profilassi Brucellosi bovina-bufalina Provincia di Foggia – Rinnovo Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 13 gennaio 2022, n. 5 - Considerazioni" (ALLEGATO 14) nella quale si evidenzia seppur un miglioramento della situazione epidemiologica, la persistenza di focolai di malattia in taluni comuni della provincia di Foggia e la recrudescenza della malattia nel comune di Monte Sant'Angelo;

Nonostante le misure attuate, la malattia, concentrata in taluni comuni della provincia di Foggia, ha registrato solo una lieve riduzione dei livelli di incidenza e prevalenza nell'anno 2021 e 2022 e pertanto, di concerto con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale dell'IZS di Puglia e Basilicata e il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia, si ritiene indispensabile l'adozione di misure specifiche della durata di 12 mesi, diverse da quelle già intraprese ed in scadenza alla data del 12 gennaio p.v.

Si allega alla presente la proposta di misure urgenti e straordinarie di sorveglianza e controllo ai fini della eradicazione della Brucellosi bovina e bufalina in taluni comuni della provincia di Foggia.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

**La Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare
e Sanità Veterinaria**

Dott.ssa Domenica Cinquepalmi

 Domenica Cinquepalmi
16.01.2023 13:24:46
GMT+01:00

**Il Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere**

Dr. Onofrio Mongelli

 Onofrio Mongelli
16.01.2023 16:03:58
GMT+01:00

**Il Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute e del Benessere Animale**

Dr. Vito Montanaro

 Vito Montanaro
16.01.2023
17:12:10
GMT+01:00

L'Assessore alla Salute

Dr. Rocco Palese

 ROCCO PALESE
16.01.2023 19:23:41
GMT+01:00

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 19 gennaio 2023, n. 33

Avviso Pubblico DIPPROF/2022 “Presentazione dell’offerta formativa e duale relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di quarto anno per l’acquisizione del Diploma Professionale”, finanziato a valere sul Fondo di cui all’art. 68 della Legge n. 144/1999 e s.m.i. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali A.D. n. 1153/2022, pubblicato su Burp - n. 89 del 11-8-2022: APPROVAZIONE ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;

Vistigli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.; Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021;

Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 32 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia”.

Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 33 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025”

Vista la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha conferito l’incarico di dirigente della Sezione Formazione all’Avv. Monica Calzetta;

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione n. 1284 del 31/08/2022 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Cisternino l’incarico di Responsabile della Sub-Azione 10.1.a “ Percorsi formativi di IFP” e 10.5.a “ Percorsi per adulti Asse X del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria Francesca Cisternino istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

- In data **11/08/2022** è stato pubblicato, sul BURP n. **89**, l’atto dirigenziale **n. 1153/ del 25/07/2022**, **“Avviso_Pubblico DIPPROF/2022 “Presentazione dell’offerta formativa e duale relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di quarto anno per l’acquisizione del Diploma Professionale”**,
- In esito al succitato Avviso DipProf 2022 , in via telematica attraverso la procedura *on line* all’indirizzo www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, sono pervenute, entro il termine di scadenza (ore 13.30 del 30/09/2022, n. 20 domande pari a n.23 proposte progettuali;
- Si è quindi proceduto alla valutazione delle n. 20 istanze, effettuata dal nucleo di valutazione istituito presso la Sezione Formazione Professionale con A.D. N. 01536 del 06/10/2022 così come modificata con AD n. 01847 del 16/11/2022, articolata, ai sensi del paragrafo f) dell’avviso DIPPROF/2022, nelle fasi di valutazione di ammissibilità e valutazione di merito.

- A chiusura delle operazioni di valutazione di ammissibilità e merito, sono stati redatti e sottoscritti dai funzionari interessati appositi verbali, dai quali risulta che delle n.20 istanze presentate n. 1 (una) è stata dichiarata non ammessa alla valutazione di merito;
- n. 19 pratiche sono state dichiarate ammesse alla valutazione di merito, per un totale di n. 22 proposte progettuali.
- Con determinazione della Dirigente Sezione Formazione n. 2103 del 14 dicembre 2022, pubblicata sul BURP n. 136 suppl. del 19-12-2022 sono state approvate le n. 6 graduatorie suddivise per provincia;
- Con il presente provvedimento si intende, pertanto, approvare lo schema di Atto Unilaterale d'Obbligo, di cui all' allegato **A** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento da sottoscrivere con i singoli soggetti aggiudicatari dei n. 22 percorsi di Diploma Professionale assegnati con il menzionato atto dirigenziale n. 2103/2022;

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

DETERMINA

Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente dispositivo:

- di dare atto che con A.D. n. **2103/ del 14/12/2022** , pubblicato sul BURP n. 136 supplemento del 19/12/2022 sono state approvate le n. 6 graduatorie suddivise per provincia dei progetti pervenuti a seguito del succitato avviso e che in merito a tale atto dirigenziale sono stati assegnati n. 22 progetti;
- di approvare lo schema dell'Atto Unilaterale d'Obbligo (*Allegato "A"*), *quale parte integrante e sostanziale del presente atto*, composto da n. 9 pagine, numerate da 1 ad 9 da sottoscrivere con i soggetti attuatori delle attività formative assegnate con A.D. n. 2103 del 14/12/2022,
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell'art.6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine, più l'*Allegato "A"* composto da n. 9 pagine, per complessive n. 12 pagine:
è immediatamente esecutivo;

- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale all'Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Dr.ssa Francesca Cisternino
P.O. Responsabile sub - azioni 10.1.a, 10.5.a

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Monica Calzetta



**REGIONE
PUGLIA**



ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale

DIPPROF/2022

DIPLOMA PROFESSIONALE

AVVISO PUBBLICO DIPPROF/2022

A.D. n. 1153 del 25/07/2022 pubblicato sul BURP n.89 dell'11/08/2022

Il **SOGGETTO ATTUATORE**, (da ora in poi denominato anche SOGGETTO BENEFICIARIO),....., c.f./P.IVA n., con sede legale in(), Via n..., nella persona di C.F.,..... nato a il, intervenuto in qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO

- A. che con **A.D. n. 1153 del 25/07/2022** pubblicato sul BURP n.19 del **n.89 dell'11/08/2022** è stato approvato l'Avviso pubblico **DIPPROF/2022**;
- B. che con **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 14 dicembre 2022, n. 2103, pubblicato sul BURP n. 136 suppl. del 19/12/2022** (recante APPROVAZIONE GRADUATORIE con CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO ed IMPEGNO DI SPESA". REVOCA E CONTESTUALE RIPROPOSIZIONE.) è stata approvata la graduatoria delle attività di Istruzione e Formazione Professionale di quarto anno;
- C. che il soggetto attuatore, risulta affidatario di n.percorso/i formativo/i indicato/i nell'atto dirigenziale;
- D. che il presente **Atto Unilaterale d'Obbligo**, si riferisce al percorso di Istruzione e Formazione Professionale assegnato con **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 14 dicembre 2022, n. 2103, pubblicato sul BURP n. 136 suppl. del 19/12/2022** (recante APPROVAZIONE GRADUATORIE con CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO ed IMPEGNO DI SPESA". REVOCA E CONTESTUALE RIPROPOSIZIONE) al menzionato Soggetto Attuatore.

PRESO ATTO

- che si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali vigenti e richiamate dall'Avviso **DIPPROF/2022**, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente e che il Soggetto attuatore si impegna a rispettare;
- della regolamentazione regionale in materia di formazione professionale ed in particolare della L.R. 7 agosto 2002 n. 15 e s.m.i., nonché delle altre norme richiamate dall'Avviso **DIPPROF/2022** oltreché degli adempimenti stabiliti dall'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni con la L. 7 agosto 2012, n. 134;

**Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)**

- che tutte le comunicazioni e le richieste del Soggetto Beneficiario prescritte e specificate nel presente Atto, ove non indicato diversamente, dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, all'indirizzo: avviso_diploma2022regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, riportando sempre nell'oggetto della stessa PEC: codice Progetto , ragione sociale del Soggetto beneficiario, oggetto della comunicazione¹;

autorizzando con il presente atto

- la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque ai fini necessari all'espletamento dell'attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

A PENA DI REVOCA DEL PREDETTO PROGETTO E DEL RELATIVO FINANZIAMENTO

IL SOGGETTO ATTUATORE SI IMPEGNA A

1. garantire il regolare svolgimento delle attività corsuali indicate nel progetto/i approvato/i, osservando la normativa comunitaria, statale e regionale che disciplina le materie della formazione professionale e dei fondi strutturali, espressamente richiamata nell'Avviso;
2. realizzare il percorso di Istruzione e Formazione Professionale di quarto anno assegnato:

<i>N</i>	<i>Denominazione Progetto</i>	<i>Sede Progetto</i>	<i>Pr</i>	<i>Ore</i>	<i>nr. Allievi</i>	<i>Costo</i>	<i>Codice Progetto</i>
1							
...							
<i>N</i>							

con un finanziamento complessivo pari ad euro
(...../00)

3. utilizzare i finanziamenti previsti dal presente atto unilaterale esclusivamente per far fronte alle spese rivenienti dalla gestione dell'attività formativa affidata, prendendo quindi atto che detto contributo non potrà essere oggetto di cessione, in quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di passività pregresse relative alla formazione professionale, né potrà essere oggetto di storni con contributi assegnati relativi ad altri progetti;
4. non effettuare storni tra i finanziamenti assegnati ai singoli progetti;
5. realizzare le attività corsuali per l'intero monte ore previsto, pari a 990 ore (esclusi esami finali) articolate nelle modalità indicate nell'Avviso **DIPPROF/2022**;

Si precisa che il numero minimo per attivare i corsi di quarto anno è di min. 8 allievi e max. 12 allievi, secondo quanto inserito nel formulario della proposta progettuale approvata. Eventuali variazioni in difetto dovranno essere comunicate alla Sezione Formazione prima della sottoscrizione del presente Atto;

6. realizzare i percorsi formativi secondo una "formazione duale" attraverso un approccio alla didattica fondato su formazione teorica ed esperienze formative pratiche in impresa formativa simulata, alternanza "rafforzata" e apprendistato di primo livello (ex art. 43 D.lgs n.81/2015) secondo quanto disposto dall'Accordo sul progetto recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema

¹A titolo puramente esemplificativo: "OGGETTO: cod. ProgettoDIPPROF22-....., - Soggetto Attuatore xxxxxxxx - Comunicazione Avviso attività didattiche"

**Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)**

duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" del 24 settembre 2025 e del relativo Protocollo attuativo tra Regione e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

7. rispettare quanto previsto dal Paragrafo C) dell'Avviso "DIPPROF/2022", riportante "Azioni finanziabili".
8. **Le attività corsuali di Istruzione e Formazione Professionale devono essere avviate a partire dal 01/02/2023 e devono concludersi esami compresi entro la data del 30/10/2023.**

L'Amministrazione Regionale, per i percorsi formativi regolarmente avviati, riconosce le attività propedeutiche all'avvio degli stessi, realizzate prima della stipula del presente atto e comunicate all'indirizzo PEC avviso_diploma2022regione.puglia@pec.rupar.puglia.it;

La comunicazione dell'avvio delle attività progettuali deve essere comunicata dal Legale Rappresentante del soggetto attuatore entro e non oltre il primo giorno di avvio, a mezzo PEC all'indirizzo: avviso_diploma2022regione.puglia@pec.rupar.puglia.it e contestualmente all' indirizzo PEC moncontr.fp.regione@pec.rupar.puglia.it corredata da:

- elenco dei destinatari delle azioni formative
- elenco dei docenti e non docenti;
- fotocopia del registro presenze allievi completo di firme autografe dei medesimi, riferito al primo giorno di corso;
- calendario delle attività formative con le indicazioni di date ed orari di svolgimento;
- indicazione sede di svolgimento del progetto.

Dovranno essere approntati i registri obbligatori previsti dalla vigente normativa. Si precisa che la vidimazione dei registri didattici a cura dei funzionari della STRUTTURA di CONTROLLO della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia competente per territorio, deve avvenire prima che gli stessi vengano utilizzati.

La chiusura delle attività corsuali deve essere comunicata, a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

avviso_diploma2022regione.puglia@pec.rupar.puglia.it ; moncontr.fp.regione@pec.rupar.puglia.it;

9. prendere atto che l'avvio e la prosecuzione delle attività sono in ogni caso subordinate al mantenimento dei requisiti di accreditamento previsti dalla vigente disciplina regionale in materia, così come dichiarato dal soggetto stesso in fase di candidatura mediante la compilazione e sottoscrizione dell'*Allegato "3"* all'Avviso DIPPROF/2022;
10. comunicare prima dell'avvio attività, l'esatto recapito della sede di coordinamento, con l'elenco analitico delle scritture e dei documenti contabili ivi depositati, in quanto l'Amministrazione Regionale consente l'organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e contabile, fermo restando l'obbligo di avere, presso la sede di svolgimento dell'attività corsuale, tutta la documentazione afferente l'aspetto organizzativo e didattico del corso;
11. comunicare preventivamente e tempestivamente, qualsiasi variazione del calendario delle attività rispetto a quello inoltrato con la comunicazione di avvio corso e qualsiasi sospensione e/o variazione delle giornate ivi indicate, a mezzo PEC **esclusivamente** all' indirizzo: moncontr.fp.regione@pec.rupar.puglia.it;
12. **ammettere agli esami finali gli allievi che avranno frequentato l'attività formativa per un numero di ore non inferiore al 75% della durata complessiva della stessa.**

L'istituzione formativa, qualora ritenga (dai conteggi mensili delle ore di presenza) che l'allievo durante lo svolgimento del corso non raggiungerà tale percentuale, dovrà organizzare appositi moduli extracurricolari (al di fuori, quindi delle 990 ore curriculari) di recupero individuale e/o di riallineamento. Il programma di

**Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)**

tali moduli e la relativa conseguente variazione della previsione di spesa, fermo restando il finanziamento assegnato ad ogni singolo corso, devono essere notificati alla Regione.

13. Gli iscritti al percorso formativo, per comprovate motivazioni, possono variare entro il primo quarto di durata, salvo il riconoscimento di eventuali crediti già acquisiti, a condizione che siano in regola con la normativa vigente in materia e a seguito di presentazione di apposita richiesta di autorizzazione all'inserimento dell'allievo/a, allegando la seguente documentazione:

- nulla osta rilasciato dall'istituto scolastico/istituzione formativa accreditata di provenienza; (qualifica acquisita in linea con il corso di Tecnico che si andrà a frequentare)
- verbale positivo redatto dal Collegio dei Docenti del percorso formativo;
- attestazione di riconoscimento di crediti in ingresso al percorso di formazione professionale;
- programma dettagliato del modulo di recupero o modulo di riallineamento;
- eventuale altra documentazione personale in ingresso;
- eventuale conseguente variazione della previsione di spesa, fermo restando il finanziamento assegnato ad ogni singolo percorso;

All'allievo che interrompe la frequenza del percorso formativo, prima del conseguimento della qualifica, dovrà essere rilasciato un "**Attestato delle competenze**", (al fine di comprovare le competenze acquisite), redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 7 dell'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 1 agosto 2019, spendibile per il riconoscimento dei crediti in ingresso nel passaggio ad altro percorso di istruzione - formazione o all'istruzione.

14. Rilasciare, al termine del percorsi formativo le seguenti attestazioni nel rispetto della normativa vigente:

- **Attestato di Diploma professionale**, redatto secondo il modello di cui all'allegato 6 dell'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019, **rilasciato al superamento dell'esame finale**, svolto nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e all'art. 20 del Capo III del D. Lgs. n. 226/2005 e in recepimento dell'Accordo Stato-Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di leFP approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 febbraio 2014.
- **Attestato delle competenze**, redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 7 dell'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 1° agosto 2019, spendibile per il riconoscimento dei crediti in ingresso nel passaggio ad altro percorso di istruzione - formazione o all'istruzione.
- **Abilitazione professionale**: sia per la figura di "Tecnico dell'acconciatura" che per quella di "Tecnico delle cure estetiche", l'abilitazione all'esercizio della professione potrà essere acquisita dopo il superamento dell'esame finale al termine del quarto anno di leFP ed il superamento dello specifico esame abilitante previsto dalla normativa di settore (DGR n. 622 del 17 aprile 2018 "Linee Guida per il rilascio del Diploma di Tecnico per l'acquisizione del Diploma professionale").

Per l'attestazione delle competenze acquisite dell'allievo è prevista la redazione di un dossier individuale da parte del tutor aziendale, in collaborazione con il tutor formativo del soggetto attuatore/istituzione formativa;

15. Organizzare, qualora lo ritenga necessario dai conteggi mensili delle ore di presenza, (al di fuori, quindi delle 990 ore curricolari), appositi moduli extracurricolari di recupero individuale e/o di ri-allineamento per l'allievo/iche, durante lo svolgimento del corso, non raggiungerà/anno la percentuale consentita per l'accesso alle prove di esame; il programma di tali moduli e la relativa conseguente variazione della previsione di spesa, devono essere notificati alla Sezione Formazione;

16. Rideterminare, nel caso in cui il corso all'atto della sua conclusione presenti un numero di allievi inferiore a nr. 8, il finanziamento assegnato in funzione del numero effettivo di allievi che hanno frequentato almeno il 75% delle ore del percorso formativo (compresi eventuali moduli di recupero/ri-allineamento).

Sarà applicata, pertanto, una decurtazione finanziaria sulle voci di spesa B24, B25 e B29 sia nel caso di subentri di allievi che di dimissioni e/o ritiri degli stessi durante l'iter formativo. Il principio è quello del non riconoscimento della quota-parte di spesa delle tre voci innanzi citate nel caso di realizzazione di un minor numero di ore/allievo/corso rispetto a quelle approvate, se legate a subentri o dimissioni.

**Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)**

Le formule di calcolo del coefficiente di decurtazione possono essere così rappresentate:

1) Allievi che hanno raggiunto il 75% delle ore corso previste:

Parametro allievo = finanziamento previsto voci B24, B25 e B29 *diviso* n. ore corso totali * n. allievi previsti

Il parametro allievo così ottenuto va moltiplicato per il numero degli allievi che hanno raggiunto il 75% delle ore * 990 ore/corso

2) Allievi che non hanno raggiunto il 75% delle ore corso previste:

Parametro allievo = finanziamento previsto voci B24, B25 e B29 / n. ore corso totali * n. allievi previsti

Il parametro allievo così ottenuto va moltiplicato per il numero di ore corso frequentate dagli allievi che non hanno raggiunto il 75% delle ore previste

Esempio: corso composto da n. 8 allievi, n. 5 non hanno raggiunto il 75% delle ore corso previste e n. 3 hanno raggiunto il 75%

Voci di spesa B24 € 500, B25 € 4.000, B29 € 3.000,00 indicate nell'analisi dei costi del progetto approvato = **Totale € 7.500,00**

€ 7.500,00/8 (allievi previsti da progetto approvato)/ 990 (ore corso)= € 0,95 (parametro allievo)

0,95 (parametro allievo)* 990 *3 (allievi che hanno raggiunto il 75%)= € 2.812, 50 (finanziamento riconoscibile per i 3 allievi idonei)

0,95 (parametro allievo)* 1146 esempio di numero ore corso frequentate da 5 (allievi che non hanno raggiunto il 75%) = € 1.085,23 (finanziamento riconoscibile per i 5 allievi che non hanno raggiunto il 75%).

Pertanto il finanziamento riconoscibile per le voci B24, B25 e B29 deriva dal seguente calcolo:

finanziamento riconosciuto per i 3 allievi che hanno raggiunto il 75% delle ore corso previste + finanziamento riconosciuto per i 5 allievi che non hanno raggiunto il 75% delle ore corso previste

€ 2.812,50(finanziamento riconosciuto per i 3 allievi che hanno raggiunto il 75% delle ore corso previste+ **€ 1.085,23** finanziamento riconosciuto per i 5 allievi che non hanno raggiunto il 75% delle ore corso previste = **€ 3.897,73** (finanziamento riparametrato)

€ 7.500,00 (totale voci di spesa B24, B25, B29) – **€ 3.897,73** (finanziamento riparametrato)=**€ 3.602,27** **finanziamento non riconosciuto;**

17. Documentare, in sede di verifica ispettiva, le eventuali variazioni del personale docente e non docente indicato nel formulario approvato; Il soggetto attuatore è tenuto a richiedere formale autorizzazione, in relazione al solo personale docente (compreso il tutor), per qualsiasi variazione che dovesse intervenire nel corso dell'attività formativa, allegando alla richiesta di autorizzazione alla variazione, la rinuncia del docente (o tutor) inserito tra le risorse umane del progetto approvato (con allegata fotocopia del documento d'identità) e il c.v. del docente subentrante, fermo restando che le esperienze professionali e i titoli acquisiti dal docente subentrante dovranno essere affini a quelle del docente rinunciataro previsto in progetto.

Si precisa che il **CCNL della Formazione Professionale prevede quali REQUISITI PER L'ASSUNZIONE del TUTOR: LAUREA e/o - DIPLOMA di scuola secondaria di 2° grado + esperienza specifica nell'area tecnico/pratica;**

18. non subappaltare le attività affidate, a norma dell'art. 23, punto 5 della L.R. n. 15/2002, ma potrà ricorrere unicamente ad "apporti specialistici preventivamente autorizzati" (per "apporto specialistico" si intende l'eventuale collaborazione per competenze di cui il Istituzione Formativa accreditata non dispone in maniera diretta) e comunque **non oltre il limite massimo del 2%** del contributo pubblico assegnato; per le attività di cui all'avviso, si considereranno "preventivamente autorizzati", se positivamente valutati in sede di esame di merito dei progetti, gli apporti specialistici espressamente

**Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)**

- indicati nel formulario dei progetti, con la specificazione dei soggetti giuridici cui si intende affidare tale apporto, il dettaglio di tale attività ed il relativo corrispettivo finanziario;
19. rispettare le regole e gli adempimenti in tema di "informazione e comunicazione" in attuazione e secondo le disposizioni comunitarie e regionali in materia indicate al *Paragrafo U)* dell'Avviso previste dagli artt. 115 e 116 del Regolamento (UE) 1303/2013;
 20. osservare quanto prescritto nel Regolamento Regionale n. 31/2009: "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
 21. non delegare in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione delle attività affidate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15 e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'Avviso pubblico;
 22. utilizzare un conto corrente dedicato e non esclusivo per tutte le transazioni legate all'attuazione degli interventi sul quale far affluire il contributo erogato dalla Regione di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le attività affidate garantendo, come prescritto dall'art. 125, punto 4 lettera b) del Regolamento 1303/2013:
 - la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del piano, nonché la raccolta dei dati, relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
 - un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto attuato;
 - tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al singolo progetto;
 23. restituire l'importo maggiorato degli interessi legali in caso di ritardato rimborso delle economie di gestione;
 24. Garantire, la conservazione dei dati fisico-procedurali, relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del corso, nonché la raccolta dei dati, relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli *audit* e la valutazione degli out-put;
 25. Conservare in originale e rendere disponibile la documentazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività finanziate per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione (art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013);
 26. Accettare i controlli della Regione e/o dello Stato Italiano e dell'Unione Europea ed agevolare l'effettuazione del controllo nel corso degli stessi;
 27. Fornire, **qualora richiesto da parte dell'Amministrazione Regionale** ogni altro dato, informazione e/o documentazione necessari al completamento delle istruttorie e/o all'implementazione del sistema informativo regionale di monitoraggio degli interventi finanziati;
 28. Non attuare, nei limiti del contributo approvato, spostamenti (storni) dalla macrovoce B alla macrovoce C, e/o dalla macrovoce C alla macrovoce B. Sono ammessi spostamenti (storni), all'interno della macrovoce B o C, nel rispetto dei limiti percentuali e secondo le modalità seguenti:
 1. senza limiti percentuali se la variazione avviene all'interno di ciascuna macrocategoria di spesa (ad es. nell'ambito della macrocategoria B3, lo spostamento avviene dalla voce B3.1 Incontri e seminari a B3.2 Elaborazione reports e studi);
 2. nel limite massimo del 20% dell'importo della macrocategoria di spesa interessata, nell'ambito della medesima macrovoce B o C (limite calcolato rispetto a ciascuna macrocategoria - storno in linea)

PRENDENDO ATTO ALTRESÌ CHE

29. **l'importo concesso sarà erogato nelle misure e con le modalità di seguito indicate (par. I dell'Avviso):**
 - **un acconto pari al 50% del finanziamento complessivo assegnato**, ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività previa acquisizione delle dovute autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del

**Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)**

Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria per l'erogazione di anticipi a favore di soggetti privati e dichiarazione di inesistenza di pignoramenti;

- **un pagamento intermedio pari al 45% del finanziamento complessivo assegnato**, che il soggetto attuatore/istituzione formativa dovrà richiedere come rimborso, a partire dal momento in cui dichiara e dimostra di avere effettivamente speso almeno il 90% del primo acconto erogato ed a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria per l'erogazione di anticipi a favore di soggetti privati. Nella domanda, redatta sul modello del pagamento intermedio il soggetto attuatore/istituzione formativa dovrà attestare, tra l'altro, di aver effettivamente sostenuto le spese di cui si richiede il rimborso e che le stesse sono riferibili a spese ammissibili;
- **SALDO eventuale** nella misura massima del 5% e/o comunque sino alla concorrenza massima del finanziamento riconosciuto, (da richiedere a chiusura delle attività) previa presentazione di domanda di pagamento redatta secondo le modalità dei pagamenti intermedi, previa verifica ed approvazione, con apposito atto dirigenziale, della rendicontazione finale esibita dal soggetto attuatore/istituzione formativa.

Si specifica ulteriormente che le richieste di acconto e/o pagamenti intermedi dovranno essere accompagnate da fideiussione a garanzia dell'importo richiesto secondo lo schema di cui DGR n. 1000 del 07/07/2016, BURP n. n. 85/2016, rilasciate da:

- banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia;
- società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP;
- società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell'elenco tenuto presso la Banca d'Italia. Si informa che l'elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del Ministro dell'Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito web della Banca di Italia <http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/> utilizzando il seguente percorso: Antiriciclaggio – Albi e Elenchi – Intermediari Finanziari [scorrere fino a "Consultazione elenco" e cliccare su Società cancellate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze]. La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso. La validità della polizza fideiussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del beneficiario e avrà, comunque efficacia fino allo svincolo da parte della Regione.

- 30.** La rendicontazione avverrà, in riferimento alle suddette spese effettivamente sostenute dal beneficiario mediante presentazione di domande di rimborso, con annessa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente.

Per l'ammissibilità delle spese si rimanda al par. J dell'Avviso:

- D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato *"Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"*
- Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord del 28.05.18;
- EGESIF_14-0017 Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari (ai sensi degli articoli 67 e 68 del

**Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)**

regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013)

SI IMPEGNA ALTRESÌ

31. a provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione sul sistema Informatico di Certificazione MIRWEB, reso disponibile dalla Regione.

Ed in particolare:

- registrare e caricare nel sistema di monitoraggio MIRWEB la documentazione in formato elettronico attestante le spese sostenute e l'iter amministrativo che le ha determinate, afferenti l'avanzamento finanziario del corso, effettuate per l'attuazione del piano formativo per ciascuna annualità;
 - garantire alla Regione Puglia, secondo le regole del sistema pubblico di connettività e le modalità previste dal presente Disciplinare, l'accesso e la fruibilità ai dati, anche a quelli riguardanti ogni tipo di vulnerabilità, relativi agli studenti partecipanti, al fine della corretta rilevazione attraverso la piattaforma Mirweb degli indicatori per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché per i corrispondenti target intermedi e target finali.
 - garantire, qualora richiesta dall'Amministrazione Regionale, la certificazione delle spese e tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle attività formative assegnate, attraverso il *Sistema Informativo Regionale di Certificazione*, MIRWEB, che sarà messo a disposizione dalla Regione Puglia, affinché il Responsabile del procedimento possa provvedere alla "notifica" telematica del/i progetto/i, oggetto di certificazione. La certificazione delle spese ed il monitoraggio dei dati finanziari, fisici e procedurali, dovranno essere effettuati dal soggetto attuatore con flusso continuo, secondo le istruzioni impartite dalla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia;
32. a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura dell'attività formativa, all'indirizzo PEC: moncontr.fp.regione@pec.rupar.puglia.it apposita rendicontazione finale del corso/i, utilizzando l'apposito "formulario di rendicontazione finale" diffuso dalla Regione Puglia e dandone contestuale comunicazione all'Ufficio competente, pena la revoca dell'intero finanziamento, salvo in casi eccezionali debitamente motivati e preventivamente autorizzati;
33. a restituire, contestualmente alla presentazione della rendicontazione finale, le eventuali economie di gestione rispetto al finanziamento erogato e gli eventuali interessi maturati sul conto. In caso di ritardato rimborso delle economie di gestione, l'importo dovrà essere maggiorato degli interessi legali;
34. a presentare, unitamente al formulario di rendicontazione finale, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente a quanto prescritto dal DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante:
- a) che l'attività si è svolta in conformità ai contenuti e alla durata del progetto approvato;
 - b) che le spese rendicontate sono riferibili a spese ammissibili e che i relativi titoli originali di spesa sono conservati agli atti del soggetto attuatore;
 - c) l'importo rendicontato corrisponde all'importo eventualmente certificato.
35. a depositare:
- copia conforme all'originale dell'estratto relativo al conto corrente, aggiornato alla data di presentazione del rendiconto stesso;
 - documento attestante l'avvenuta restituzione di eventuali economie di gestione.
36. a conservare i documenti relativi alla certificazione delle spese **per almeno 5 anni**, decorrenti dal momento della chiusura delle attività;

**Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)**

37. Il presente atto unilaterale avrà validità fino al **31/12/2023**
38. il presente atto unilaterale è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della Legge n. 845 del 21 dicembre 1978.
39. per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di BARI.

Letto confermato e sottoscritto in quattro originali ad unico effetto.

Luogo, data, _____

Firma del Legale rappresentante

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti di lavoro del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente/eventuali soggetti da questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera pertanto espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.

Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla mancata osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.

Per espressa accettazione

**Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 18 gennaio 2023, n. 7

Individuazione turnazioni stazioni di servizio autostradali in occasione dello sciopero nazionale dal 24 al 27 gennaio 2023.

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE**

VISTI gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii, di istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art.8, comma 4 del D.P.G.R. n. 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della DGR n. 1289/2021 ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese alla dirigente dott.ssa Francesca Zampano;

VISTA la seguente relazione del responsabile della P O "*Rete carburanti e prodotti alternativi, depositi ed impianti strategici*".

Premesso che:

La legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata con legge 11 aprile 2000, n. 83, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali a salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge", dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, del diritto di sciopero e del godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, in particolare in alcuni servizi, tra cui vi è quello che concerne la tutela della libertà di circolazione limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili;

La Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001 e pubblicata in G.U. n. 179 del 3.8.2001, e in particolare il punto 8 stabilisce che durante l'astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge 146/1990 e alla lettera c) si precisa che:

- le stazioni di servizio in funzione nell'autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri;
- l'individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l'apertura, dovrà essere effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato;

La nota del Ministero degli Interni del 5 febbraio 2007, prot. n. 13218/111, con la quale si richiama la regolamentazione sopra citata e si ribadisce che “devono restare aperte un numero minimo di stazioni di servizio individuate, per quanto riguarda la rete autostradale, dai Presidenti delle Regioni”;

ATTESO

Che con D.G.R. n. 812 del 3.5.2011 è stato recepito il contenuto del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 3 marzo 2011, recante “Disciplina unitaria delle regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero”, in cui sono indicate tutte le aree di servizio autostradali presenti sul territorio nazionale, tra cui anche i 22 impianti ubicati sul territorio della Regione Puglia, e la loro suddivisione in tre turnazioni denominate A), B) e C), ognuna delle quali serve a garantire il servizio per ogni sciopero, indipendentemente dal numero di giorni di astensione dal servizio;

Che con la medesima D.G.R. sono state confermate le opportune turnazioni nella Regione Puglia riportando nello specifico la suddivisione tra i turni A), B) e C) dei vari impianti autostradali pugliesi che a rotazione dovranno rimanere aperti;

VISTO

La nota acquisita agli atti in data 18 gennaio 2023, prot. n. 160/0000257, con la quale la Regione Marche (cui compete il coordinamento in materia di carburanti), in considerazione che alcune associazioni di categoria, hanno proclamato uno sciopero generale con relativa chiusura degli impianti di rifornimento sulla rete autostradale dal 24 al 27 gennaio 2023, ha individuato nel turno A) quello che dovrà garantire il servizio autostradale.

ATTESO

Che l’elenco degli impianti autostradali individuati dalla D.G.R. n. 812/2011, ricadenti nel turno A), è quello appresso indicato:

Autostrada	Direzione	Nome Area di Servizio	Chilometro	Marchio Area di Servizio
A14	da Bologna a Taranto	S. Trifone ovest	517	Esso
A14	da Bologna a Taranto	Le Saline ovest	587	Kuwait
A14	da Bologna a Taranto	Murge ovest	671	Esso
A14	da Taranto a Bologna	Le Fonti est	698	Tamoil
A14	da Taranto a Bologna	Canne della Battaglia est	620	Kuwait
A14	da Taranto a Bologna	Gargano est	542	Tamoil
A16	da Canosa a Napoli	Ofanto nord	153	API

CONSIDERATO

Che successivamente all’adozione della citata D.G.R. n. 812/2011, la situazione della rete autostradale si è trasformata in quanto tutti gli impianti, ad esclusione di Canne della Battaglia intestato alla Kuwait Petroleum SpA, sono stati volturati alla Ditta Maglione Srl, colori Sarni Oil, configurando una diversa situazione della rete degli impianti autostradali che devono garantire la turnazione del servizio autostradale dal 24 al 27 gennaio 2023, come appresso indicato:

Impianti ricadenti nel turno A

Autostrada	Direzione	Nome Area di Servizio	Chilometro	Marchio Area di Servizio
A14	da Bologna a Taranto	S. Trifone ovest	517	Sarni OIL

A14	da Bologna a Taranto	Le Saline ovest	587	Sarni OIL
A14	da Bologna a Taranto	Murge ovest	671	Sarni OIL
A14	da Taranto a Bologna	Le Fonti est	698	Sarni OIL
A14	da Taranto a Bologna	Canne della Battaglia est	620	Kuwait (Q8)
A14	da Taranto a Bologna	Gargano est	542	Sarni OIL
A16	da Canosa a Napoli	Ofanto nord	153	Sarni OIL

RITENUTO

Sulla base della D.G.R. n. 812/2011 di provvedere a dare comunicazione ai soggetti pubblici e privati interessati della turnazione A), atta a garantire il servizio per lo sciopero degli impianti autostradali dal 24 al 27 gennaio 2023, così come comunicato dalla Regione coordinatrice della materia nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 E DEL D. LGS. N. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101/2018

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati"

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33.

VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del titolare della P.O. "Rete carburanti e prodotti alternativi, depositi ed impianti strategici", responsabile del procedimento amministrativo;

DATO ATTO con riferimento all'oggetto del presente provvedimento dell'insussistenza, da parte dei sottoscrittori, di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013 nonché dell'art 7 del codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia;

RAVVISATO di dover provvedere in merito attesa la competenza in materia;

La Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese

DETERMINA

- Di approvare la relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
- Di individuare gli impianti di distribuzione carburanti che sulla rete autostradale pugliese dovranno rimanere aperti in occasione dello sciopero nazionale dal 24 al 27 gennaio 2023 ricadenti nel turno A), come appresso indicati:

Impianti ricadenti nel turno A

Autostrada	Direzione	Nome Area di Servizio	Chilometro	Marchio Area di Servizio
A14	da Bologna a Taranto	S. Trifone ovest	517	Sarni OIL
A14	da Bologna a Taranto	Le Saline ovest	587	Sarni OIL
A14	da Bologna a Taranto	Murge ovest	671	Sarni OIL
A14	da Taranto a Bologna	Le Fonti est	698	Sarni OIL
A14	da Taranto a Bologna	Canne della Battaglia est	620	Kuwait (Q8)
A14	da Taranto a Bologna	Gargano est	542	Sarni OIL
A16	da Canosa a Napoli	Ofanto nord	153	Sarni OIL

Di precisare che il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, formato da n. 6 facciate:

- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.Lgs. n.101/2018;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà notificato a: Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Prefetti di Bari e Foggia, ai sindacati interessati ed ai gestori degli impianti interessati, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- Sarà pubblicato sul B.U.R.P ..
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali su sistema.puglia.it;

VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del titolare della P.O. "*Rete carburanti e prodotti alternativi, depositi ed impianti strategici*", responsabile del procedimento amministrativo;


DATO ATTO con riferimento all'oggetto del presente provvedimento dell'insussistenza, da parte dei sottoscrittori, di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013 nonché dell'art 7 del codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia;

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE : Francesca Zampano

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio lui affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile P.O.: Michele Dileone



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)